

Nuove modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

*Il **Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali** ha pubblicato, sulla **Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 Gennaio 2016**, il **Decreto 15 Dicembre 2015** con il quale definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente (in attuazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015).*

.....

Le nuove modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, riportate nel decreto di cui sopra, entrano in vigore oggi **12 Gennaio 2016**, a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 Gennaio 2015.

- * Ricordiamo brevemente che l'art. 26, comma 1, del DLgs n. 151 del 2015 ha disposto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro debbano essere fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

Rammentiamo inoltre che tale procedura non si applica al lavoro domestico o per le dimissioni e risoluzioni consensuali che avvengono in una "sede protetta" prevista dall'articolo 2113 del Codice civile.

Al fine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, la procedura si basa su un doppio livello di autenticazione e una certa dose di complessità.

- Per la compilazione e l'invio del modulo, attraverso il sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) che a sua volta poggia sull'anagrafica delle utenze di ClicLavoro, il lavoratore dovrà essere in possesso del PIN Inps.
- La richiesta di emissione del PIN deve essere inoltrata all'Inps, accedendo al portale www.inps.it e attenendosi alla procedura per il rilascio del PIN.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di **Cristina Calvi** - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961) - Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

- Il possesso dell'utenza ClicLavoro e del PIN Inps non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato, quale:
 - Patronato,
 - Organizzazione sindacale,
 - Ente bilaterale,
 - Commissioni di certificazione (di cui art. 76 del DLgs n. 276/2003).

La nuova procedura, per effetto dell'art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 151 del 2015, entrerà in vigore il 13 Marzo 2016.

Il modulo quindi è il modello standard di dimissioni che obbligatoriamente dovrà essere utilizzato. Pertanto non si parla di convalida delle dimissioni ma di utilizzo di una procedura unica per le dimissioni o la risoluzione consensuale che non permetterà l'utilizzo di altro mezzo.

In pratica, per dimettersi non si potrà utilizzare altra forma e ciò non coincide con quanto previsto dall'art. 4, comma 17, della Legge 92/2012, che prevedeva una semplice convalida su di un qualsiasi modello di dimissioni compilato dal lavoratore.

(Tutto questo, ricordiamo, è inserito nel decreto legislativo n.151/2015, che ha come titolo: *"Semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese"*).

Il modulo, il cui fac-simile è allegato al decreto, è reso disponibile ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), che a sua volta poggia sull'anagrafica delle utenze di *ClicLavoro*.

Nell'allegato recante le modalità tecniche di trasmissione, è illustrata la procedura per l'invio del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, la quale deve garantire, in particolar modo: il *riconoscimento certo* del soggetto che effettua l'adempimento (verifica dell'identità); l'attribuzione di una *data certa* di trasmissione alla comunicazione (marca temporale); la *revoca* della comunicazione entro sette giorni dalla data di trasmissione; l'intervento di un *soggetto abilitato* a supporto del lavoratore per l'esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)